



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale

SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AMMALORAMENTI DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE PROVINCIALI CIRCOLO 3

Elaborato		Allegato
<u>DISCIPLINARE TECNICO</u>		Unico
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Geom. Piergiorgio Careddu	IL DIRIGENTE DEL SETTORE ing. Marco Manai	
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - Geom. Piergiorgio Careddu	DATA Oristano: Settembre 2022	

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio per la riparazione degli ammaloramenti presenti sul piano viabile delle strade provinciali, appartenenti ai Circolo 3, mediante la stesa di conglomerato bituminoso a caldo. Il servizio dovrà essere eseguito nel pieno rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo del servizio ammonta a € **136.000,00** (Euro centotrentaseimila/00) oltre a € 2.700 per oneri di sicurezza e all'IVA pari al 22% di € 30.514,00, per complessivi € **169.214,00**.

Ai sensi dell'art.106, comma 1 del Dlgs 50/2016 sono previste varianti contrattuali per l'esecuzione di lavorazioni in aumento che riguardino l'attività oggetto del presente servizio, con l'utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta.

Le modalità di esecuzione del servizio e i compensi saranno quelli stabiliti nel successivo art. 8 del presente disciplinare.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E SCADENZA

Il servizio avrà inizio subito dopo la firma del verbale di consegna per fare fronte, con urgenza, alle precarie condizioni del piano viabile delle strade provinciali che, nell'ultimo periodo hanno subito un rapido peggioramento a causa delle abbondanti precipitazioni.

Il contratto avrà la sua scadenza naturale quando saranno esaurite le somme disponibili comprese anche quelle derivanti dal ribasso offerto e comunque entro il 31.12.2022.

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il maggior ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi delle lavorazioni richieste meglio descritte nel successivo art. 8.

Resta, comunque, esplicitamente convenuto che il servizio si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base ai calcoli di propria convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi di qualsiasi natura e genere, nonché da qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi anche dopo l'affidamento.

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'assunzione del servizio di cui al presente disciplinare, implica da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie, allo stato dei luoghi in cui è previsto l'intervento, che possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione al ribasso offerto.

La partecipazione all'affido del servizio oggetto del presente disciplinare comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente disciplinare. L'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza del D.Lgs. N° 50/2016.

La Ditta si intende inoltre obbligata all'osservanza del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285), dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495) e successive integrazioni e modificazioni e del Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 6 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo P.E.C. Il recesso non può avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà

di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'Appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 7 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELLO STESSO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'APPALTATORE

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente servizio per tutta la durata della causa ostantiva.

Decorso un periodo di 6 (sei) mesi è facoltà dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo restando quanto sopra riportato, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del servizio per un periodo complessivo massimo di 6 (sei) mesi senza che la Ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione del servizio almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Qualora l'avvio del servizio avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel verbale di consegna, per fatto o colpa imputabile all'Amministrazione, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la stessa Ditta ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla normativa vigente.

La facoltà dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolgerà a chiamata da parte del Direttore dell'esecuzione che con ordinativo trasmesso a mezzo PEC chiederà l'intervento dell'appaltatore il quale entro e non oltre tre giorni dal ricevimento dell'ordine dovrà procedere ad eseguire le lavorazioni richieste. Resta inteso che in caso di interventi di estrema urgenza, valutati ad insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione, l'appaltatore dovrà attivarsi immediatamente e procedere ad effettuare le lavorazioni del caso. Per dette lavorazioni verrà corrisposto un incremento del prezzo di contratto del 15%.

Gli interventi che formano oggetto del servizio consistono nelle sottoelencate lavorazioni:

1) RIPARAZIONE di buche sul piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo impastato in apposito impianto costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler e bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso (**tappeto**), **steso a mano**, in strati successivi a secondo della profondità dell'ammaloramento, previa accurata pulizia del fondo di posa e la rimozione di parti in distacco del vecchio conglomerato, stesa di emulsione bituminosa in ragione di 0,400 kg/mq e successiva rullatura fino al completo livellamento con la pavimentazione esistente; **da compensarsi a metro cubo di conglomerato misurato in frasca su camion. € 393,81.**

2) RIPARAZIONE di ammaloramenti del piano viabile di estese dimensioni con conglomerato bituminoso a caldo impastato in apposito impianto costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler e bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso (**tappeto**), **steso con vibrofinitrice**, in strati successivi a secondo della profondità dell' ammaloramento, previa accurata pulizia del fondo di posa e la rimozione di parti in distacco del conglomerato esistente, stesa di emulsione bituminosa in ragione di 0,400 kg/mq e successiva rullatura fino al completo livellamento con la pavimentazione esistente; **da compensarsi a metro cubo di conglomerato misurato in frasca su camion. € 234,94**

3) FRESATURA di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con idonea apparecchiatura fresatrice, da realizzarsi su tutta o parte della larghezza stradale. Voce da applicarsi su quantità minima di produzione di 300 mq. Nel prezzo sono comprese e compensate le seguenti lavorazioni e oneri:

- fresatura meccanica per ripristino stradale esistente in cls o bitume, della larghezza complessiva della strada, con spessore medio di cm 3;
- scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini di qualsiasi forma e dimensione;
- pulizia del piano di posa eseguito con spazzatrice meccanica;
- trasporto e conferimento ad impianto autorizzato del materiale di risulta, compresi i relativi oneri di smaltimento.

Sono da intendersi esclusi tutti gli oneri derivanti dall'eventuale caratterizzazione del materiale fresato, che verranno compensati con voce a parte. È inoltre compresa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere l'aderenza dei nuovi strati da porre in opera.

Per ogni metro quadrato e per uno spessore di 3 centimetri. € 13,81

Il piano viabile al termine di ogni operazione dovrà risultare assolutamente sgombro dai residui prodotti durante l'intervento.

Dovrà inoltre essere assicurata la regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dal servizio, mediante la posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti semaforici ove necessari per particolari condizioni stradali e di traffico e l'utilizzo di movieri, in conformità alle disposizioni previste dal Disciplinare Tecnico allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26.09.2002) e successive modificazioni e integrazioni, oltre a quelle contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione. Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti nell'attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio.

ART. 9 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

Le lavorazioni elencate nel precedente art. 8 riguardano tutte le strade provinciali appartenenti ai Circoli n. 1 e 4.

Il prezzo di ogni lavorazione, decurtato del ribasso offerto, è comprensivo di ogni onere stabilito dalle norme tecniche del presente disciplinare e lo stesso tiene sempre conto degli oneri per l'installazione e la manutenzione della segnaletica di cantiere nonché della regolamentazione del traffico e dello smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di tutti i residui.

Il prezzo di ogni lavorazione, decurtato del ribasso offerto, è fisso e invariabile, ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo contrattuale, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi a nessun titolo. Il prezzo pattuito compenserà ogni onere ed obbligo generale e particolare, nessuno escluso, anche non espressamente previsto nel presente disciplinare, necessario a dare regolarmente compiuto il servizio. L'Appaltatore non potrà vantare diritti di sorta sull'estensione degli interventi da eseguire nelle strade provinciali che verranno compensati agli stessi patti e condizioni del contratto principale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare i termini temporali ed economici del contratto, secondo la normativa vigente.

I costi per gli oneri della sicurezza sono computati a parte e non sono soggetti a ribasso.

ART. 10 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo, potrà essere impartita subito dopo l'affidamento, con procedura d'urgenza e sotto le riserve di legge. La consegna risulterà da apposito processo verbale. La mancata presentazione alla convocazione per la consegna e/o la mancata accettazione della stessa costituirà grave inadempienza con conseguente revoca dell'affidamento, salvi gli altri effetti della risoluzione di cui allo specifico articolo.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà avere a disposizione le attrezzature, i mezzi ed i macchinari idonei e necessari per l'esecuzione del servizio e dovrà esplicitamente dichiararlo nella lettera di offerta economica. Dovrà assicurare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea.

Le risorse umane impiegate sono tenute ad osservare diligentemente le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente disciplinare. L'Appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da essa impegnate nell'attività oggetto del presente servizio la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente disciplinare, sollevando pertanto l'Ente da oneri di istruzione delle stesse.

L'Appaltatore dovrà esprimere e comunicare per iscritto all'Amministrazione il nominativo di un responsabile tecnico che agisca in nome e per conto dell'Appaltatore nella conduzione del servizio affidato, responsabile che dovrà essere sempre reperibile. Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e gli obblighi che seguono gli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore, a termini di contratto;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e il loro conferimento a discarica;
- la gestione dei rifiuti, che dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dalla normativa nazionale e regionale in vigore;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati in presenza di traffico. Dovranno essere inoltre osservate le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidato.

Rimane a carico dell'Appaltatore l'onere della delimitazione del cantiere con le misure idonee ad evitare ogni danno in genere nonché quello di attuare tutte le misure idonee e necessarie a mantenere possibile, durante l'esecuzione del servizio, la circolazione ed il sicuro transito con l'osservanza del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

In conseguenza degli obblighi assunti con il presente affido, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Provincia e dai terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio e conseguentemente a manlevare da ogni richiesta la Provincia.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- ad intervenire alle verifiche disposte Direttore dell'esecuzione, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- a produrre, per ogni intervento eseguito, un rapporto di servizio con riportate le lavorazioni svolte; tale rapporto di servizio dovrà essere firmato dall'Appaltatore e controfirmato dal personale di sorveglianza (Capo cantoniere o Cantoniere) nominato dal Direttore dell'esecuzione. Esso dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché le quantità eseguite. I rapporti di servizio dovranno essere consegnati al Direttore dell'esecuzione alla conclusione del singolo intervento, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio.

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, l'Appaltatore è tenuto all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei servizi e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti, nonché all'osservanza di tutte le norme previste per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia con particolare riferimento a quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni.

L'Appaltatore rimane altresì tenuto:

- ad assicurare il controllo e la manutenzione del cantiere e di tutti i macchinari e le attrezzature in modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo che potrebbero interessare il personale addetto;
- ad assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, dei ripari, della segnaletica e delle procedure esecutive previste dal P.O.S.;
- a disporre in cantiere di personale idoneo e qualificato in funzione di ogni singola lavorazione;
- a fornire tutta la documentazione e tutte le informazioni relative ai rischi, alle lavorazioni e a quant'altro ritenuto necessario per prevenire incidenti od infortuni al personale presente in cantiere ed ai terzi che circolano nelle immediate vicinanze del cantiere stesso;
- ad informare il Direttore dell'esecuzione delle eventuali proposte di modifica del P.O.S.;
- ad organizzare il servizio di pronto soccorso ed allontanamento dei lavoratori in caso di emergenza in funzione delle caratteristiche ambientali, tecniche e procedurali del cantiere, oggetto del presente disciplinare;
- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione del servizio, provvedendo, all'uopo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando e proponendo al Direttore dell'esecuzione temporanee deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- a provvedere alla stipula di apposita assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni causati a terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione del servizio.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i danni prima dell'apertura al transito.

L'Appaltatore è obbligato a verificare l'eventuale presenza di interferenze di qualsivoglia genere nella zona interessata dal servizio; dovrà inoltre adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici necessari per evitare danneggiamenti di qualunque tipo.

Durante il corso del servizio l'Amministrazione, attraverso disposizione scritta del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione, nelle loro diverse competenze, potranno impartire disposizioni intese ad ottenere l'integrazione e/o la sostituzione dell'attrezzatura sopra indicata, senza che per questo l'Appaltatore abbia diritto a maggiori compensi.

Dovrà pure provvedere in genere a tutte le operazioni provvisoriale necessarie alla sicurezza degli addetti al servizio

e dei terzi. Per le norme relative all'esecuzione di lavorazioni in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel Codice della Strada e nel Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo".

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri che derivano dalla esecuzione di lavorazioni in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarietà dell'esecuzione che dovrà essere operata per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio del Direttore dell'esecuzione;
- dalla necessità di eseguire le lavorazioni in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione stradale in ogni condizione;
- dalla posa e raccolta della segnaletica di cantiere, nonché dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata delle lavorazioni, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione, al Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di attuazione;

Saranno perciò posti in essere gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, quali gli eventuali semafori provvisori, segnaletica verticale, furgoni di adeguata massa con predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale mobile di preavviso e segnale mobile di protezione) per realizzare detti cantieri secondo quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002, ecc.

La Ditta è rigorosamente tenuta a organizzare un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali durante le fasi lavorative espletato da personale all'uopo addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli.

Il personale incaricato avrà il compito di:

- controllare costantemente la posizione della segnaletica di cantiere ripristinandone l'esatta collocazione qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili tutti i dispositivi di segnalazione previsti provvedendo alla loro pulizia.

Nei casi in cui l'intensità del traffico, in transito nella zona interessata dal servizio, sia tale da provocare l'incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione, dovrà essere attivato il servizio di segnalazione "coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dal Direttore dell'esecuzione, sono a carico dell'Appaltatore e compensati col prezzo contrattuale.

Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2.

In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente dell'Amministrazione, per quello dipendente dalla Ditta e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà stradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in conseguenza del servizio, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Appaltatore che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali oltre a quanto stabilito nel contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire il servizio con particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti

stradali. Gli interventi potranno essere sospesi in condizioni di scarsa visibilità.

ART. 12 - CONTROLLI DEL SERVIZIO

Qualora il servizio eseguito, risultasse non conforme a quanto descritto nell'art. 8, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta Direttore dell'esecuzione senza onere alcuno per l'Ente, pena la non liquidazione dell'intervento già eseguito.

In caso di non puntuale rispetto del presente disciplinare e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, il Direttore dell'esecuzione contesterà formalmente tali inadempienze con l'invito all'Appaltatore a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive, ovvero in ogni caso se lo riterrà opportuno, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento o applicare delle deduzioni.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti e il rimborso delle spese, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti dell'Aggiudicatario per il servizio già eseguito, ovvero sulla cauzione definitiva che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà in più rate al raggiungimento dell'importo minimo di € 70.000,00 IVA esclusa, ad eccezione dell'ultima rata potrà essere di qualsiasi importo.

I pagamenti in oggetto saranno effettuati mediante ordinativi di pagamento intestati all'Appaltatore con le modalità che dallo stesso verranno indicate in forma scritta e secondo quanto più avanti stabilito, in ottemperanza alla Legge n° 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Nel caso si verificassero inadempienze il Direttore dell'esecuzione provvederà all'immediata segnalazione all'Appaltatore in forma scritta a mezzo PEC.

Qualora dovessero persistere da parte dell'Appaltatore eventuali deficienze nel servizio o constatate inadempienze degli obblighi espressamente enunciati e richiamati nel presente disciplinare, salvo restando l'esercizio di ogni e più ampia facoltà di legge, si potrà procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto, da notificare a mezzo PEC, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 15 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero arrecare a persone e cose durante lo svolgimento del servizio, tenendo sollevata l'Amministrazione e i suoi dipendenti da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine sarà necessario che l'Appaltatore stipuli una polizza assicurativa di cui al comma 7, art. 103 del D.lgs. 50/2016 "codice dei contratti", di importo minimo pari a € 500.000,00, che copra l'Amm.ne da tutti i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che abbia durata pari a quella del contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione del contratto la Provincia procederà all'affidamento del servizio a terzi in danno all'Appaltatore secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte.

All'Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore; nel caso di minor spesa nulla competerà all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterata deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate in numero non inferiore a tre, compromettano il servizio stesso;
- frode o gravi violazioni nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente disciplinare;
- cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di cessione dell'Aggiudicatario la prosecuzione del rapporto di servizio con il nuovo soggetto sarà a discrezione dell'Amministrazione.

Il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. Il recesso sarà comunicato all'Aggiudicatario a mezzo PEC con 7 giorni di preavviso.

Qualora l'Appaltatore intendesse recedere dal contratto durante il periodo di svolgimento del servizio, per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all'Amministrazione che su di essi si pronuncerà, almeno trenta giorni prima della data in cui intenderebbe cessare il servizio; in tal caso la cauzione definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione.

In caso di rescissione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire la gestione del servizio sino al subentro del nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, sospendere di sua iniziativa le lavorazioni o rifiutarsi di eseguire ordini di servizio emessi dall'Amministrazione.

Qualunque rilievo dell'Appaltatore sulle disposizioni impartite, sugli ordini di servizio, o sull'accertamento di fatti e di circostanze relative al servizio, deve essere effettuato per iscritto e trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante; in assenza di tale prassi, le richieste e i reclami non potranno essere presi in considerazione.

Nel caso in cui venissero riscontrati nei documenti contrattuali elementi o norme in contrasto fra di loro, dovrà essere applicata la soluzione che comporta l'interpretazione più favorevole per l'Amministrazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per il presente appalto tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore, che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite alla esclusiva competenza del Giudice Ordinario del Circondario di Oristano, in deroga all'art. 18 del C.p.C. ed in deroga all'art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente disciplinare, sia l'Appaltatore, sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio speciale in Oristano presso gli Uffici della Provincia.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà produrre la seguente documentazione:

- prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici in favore dei lavoratori dipendenti;
- elenco del personale impiegato nella esecuzione del servizio, intendendosi che tale elenco dovrà essere aggiornato qualora dovessero verificarsi eventuali variazioni durante l'esecuzione del contratto;
- dichiarazione di nomina di un responsabile che dovrà essere sempre presente in cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso si presentasse la necessità di effettuare operazioni o verifiche;
- piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art.103 comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

In difetto anche di un solo elemento di quanto sopra indicato, nonché di quanto eventualmente richiesto in sede di convocazione, non si potrà procedere all'inizio del servizio.

L'Appaltatore dovrà prendere contatto con il Direttore dell'esecuzione per concordare eventuali priorità e dettagli del servizio da svolgere, con particolare riguardo a rischi specifici, interferenze e misure particolari di prevenzione, nonché per concordare le modalità di scambio delle informazioni e aggiornamenti sull'esecuzione del servizio.

ART. 21 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà costituire la garanzia prevista dall'art.103 del D.Lgs n.50/2016 denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Dovrà inoltre essere stipulata la polizza assicurativa di cui al comma 7, art. 103 del D.lgs 50/2016 "codice dei contratti", di importo minimo pari a € 500.000,00, che copra l'Amm.ne da tutti i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che abbia durata pari a quella del contratto.

ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI SERVIZIO

L'Appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di servizio nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale e dei locali accordi integrativi.

Prima di dar inizio al servizio l'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione la documentazione dell'avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali competenti, nonché copia delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 23 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere valgono le norme previste di cui al D Lgs n° 81/08. L'Appaltatore dovrà fornire il proprio documento della sicurezza prima dell'inizio del servizio, precisando in particolare gli eventuali

rischi specifici legati al servizio del personale dell'Appaltatore stesso.

ART. 24 - MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Le quantità dei servizi svolti sono determinate a misura in contraddittorio con Direttore dell'esecuzione. Resta stabilito che non sarà pagato alcunché per lavorazioni eccedenti l'importo di contratto.

ART. 25 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 26 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 108/2021, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario, sono quelle relative alla stesa di conglomerato bituminoso a caldo a mano o con macchina vibrofinitrice.

Non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, pertanto, l'appaltatore dovrà eseguire in proprio la lavorazione oggetto dell'appalto in misura superiore a quella che intende subappaltare.

L'appaltatore può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché all'atto dell'offerta indichi i servizi o parti di servizi che intende subappaltare.

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto si intenderà risolto di diritto.

La Provincia farà valere la clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.